Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale ,, n. 39 del 16 febbraio 1960

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì 16 febbraio 1960 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-238 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

REGIONE SARDA

LEGGI E DECRETI EMANATI DAL CONSIGLIO REGIONALE PUBBLICATI NEL "BOLLETTINO UFFICIALE,, DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA NEL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 1959

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE REGIONALE 15 maggio 1959, n. **10.**

Istituzione di una cattedra convenzionata di « Coltivazioni arboree » presso la Facoltà di agraria dell'Università di Sassari.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 29 *del* 1° *luglio* 1959)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'Amministrazione dell'Università di Sassari per l'istituzione di un posto di ruolo per l'insegnamento di « Coltivazioni arboree » presso la Facoltà di agraria dell'Università stessa.

Art. 2.

La convenzione ha la durata di anni venti e s'intende prorogata per uguale periodo di tempo ove non sia denunciata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 3.

La spesa per l'attuazione della presente legge, non superiore a L. 3.600.000, fa carico al capitolo 128 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1959, ed a quelli corrispondenti dei bilanci successivi.

A favore di detto capitolo è stornata dal capitolo 49 del citato stato di previsione la somma di L. 3.600.000.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 22 giugno 1959

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 15 maggio 1959, n. 11.

Partecipazione della Regione al finanziamento del piano di sviluppo edilizio delle Università della Sardegna.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 29 *del* 1° *luglio* 1959)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di consentire l'attuazione del piano di sviluppo edilizio delle Università della Sardegna, l'Amministrazione regionale è autorizzata a contribuire nella spesa per l'importo di L. 1.500.000.000.

Art. 2.

La somma di cui al precedente articolo è destinata per L. 1.000.000.000 all'Università di Cagliari e per L. 500.000.000, all'Università di Sassari, ed è distribuita in dieci annualità dell'importo rispettivamente di L. 100.000.000 per l'Università di Cagliari e di L. 50.000.000 per l'Università di Sassari, a partire dall'esercizio finanziario per l'anno 1959.

Le modalità e le forme di erogazione delle predette somme sono determinate in apposita convenzione da stipularsi tra l'Amministrazione regionale e le Amministrazioni delle Università di Cagliari e Sassari.

Art. 3.

Il versamento del contributo all'Amministrazione dell'Università di Cagliari è subordinato all'inserimento nella convenzione di cui all'art. 2 di clausole con le quali l'Amministrazione stessa si impegna a garantire:

1) la sistemazione dell'area del vecchio Arsenale di Cagliari con la costruzione del complesso edilizio progettato per gli Istituti di antichità e d'arte;

2) la libera disponibilità all'Amministrazione regionale dei locali in progetto destinati a museo etnografico;

3) la libera disponibilità alle Soprintendenze alle antichità e ai monumenti e gallerie della provincia di Cagliari dei locali in progetto destinati ai rispettivi uffici e a sede dei musei e gallerie.

Art. 4.

E' istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1959 il seguente capitolo: « Capitolo 129-*bis*. - Concorso della Regione al finanziamento del piano di sviluppo edilizio delle Università della Sardegna ».

A favore di detto capitolo è stornata dal capitolo 49 del citato stato di previsione, la somma di L. 150.000.000.

La spesa per l'attuazione della presente legge fa carico al capitolo 129-*bis* dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1959, ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi fino all'anno 1968.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 22 giugno 1959

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 15 maggio 1959, n. 12.

Istituzione di una cattedra convenzionata di « Storia della Sardegna » presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Cagliari.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 29 *del* 1° *luglio* 1959)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'Amministrazione dell'Università di Cagliari per l'istituzione di un posto di ruolo per l'insegnamento di « Storia della Sardegna », presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università stessa.

Art. 2.

La convenzione ha la durata di anni venti e s'intende prorogata per uguale periodo di tempo ove non sia denunciata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 3.

La spesa per l'attuazione della presente legge, non superiore a L. 3.600.000, fa carico al capitolo 128 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1959, ed a quelli corrispondenti dei bilanci successivi.

A favore di detto capitolo è stornata dal capitolo 49 del citato stato di previsione la somma di L. 3.600.000.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 22 giugno 1959

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 18 giugno 1959, n. 13.

Disciplina ed incoraggiamento della silvicoltura ed in particolare della sughericoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 36 *del* 13 *agosto* 1959)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

TITOLO I

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SILVICOLTURA

CAPO I

Difesa e disciplina

Art. 1.

I terreni con soprassuolo boschivo — esclusi quelli con cespugliame della bassa macchia mediterranea — con chiome interessanti con la proiezione almeno il 50 per cento della

superficie del terreno, o che comunque comprendano più di cento piante o ceppaie per ettaro, in considerazione della protezione che offrono al suolo, possono essere sottoposti a vincolo idrogeologico.

Sono considerati alberatura sparsa, ancorchè presentino i requisiti di cui al precedente comma, i soprassuoli interessanti una superficie inferiore ad un ettaro.

Art. 2.

L'applicazione del precedente articolo è subordinata alla notificazione del vincolo ai singoli proprietari interessati da parte degli organi forestali.

Entro sessanta giorni da tale notifica, gli interessati possono fare richiesta motivata all'Amministrazione regionale per ottenere l'esclusione dal vincolo dei terreni.

L'Assessore regionale all'agricoltura deve decidere sulla domanda, con suo decreto, sentito il Comitato tecnico regionale per l'agricoltura, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

La richiesta di esclusione dal vincolo non sospende l'applicazione del medesimo.

Art. 3.

Tutti i terreni con soprassuolo boschivo di cui all'art. 1, essendo vincolati per scopi idrogeologici, devono essere sfruttati in base alle prescrizioni di massima ed a quelle di polizia forestale vigenti.

Ai terreni con soprassuolo boschivo di cui all'art. 1 si applicano le disposizioni della presente legge e quelle stabilite con leggi dello Stato, purchè non in contrasto con la medesima.

Art. 4.

Nei terreni di cui all'art. 1 è consentito il pascolo del bestiame, comprese le capre, salve le seguenti limitazioni:

a) nei boschi di nuovo impianto o sottoposti a taglio generale o parziale, oppure distrutti dagli incendi, non può essere concesso il pascolo prima che lo sviluppo delle giovani piante e dei nuovi virgulti sia tale da escludere ogni pericolo di danno;

b) nei boschi adulti troppo radi e deperienti, a seguito di deliberazione della Camera di commercio, industria e agricoltura, su proposta dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, può essere altresì vietato il pascolo fino a che venga assicurata la ricostituzione dei boschi stessi.

Art. 5.

Durante il periodo 15 giugno-30 settembre è vietato accendere fuochi per qualsiasi motivo nei terreni di cui all'art. 1.

I conduttori di fondi confinanti con terreni di cui all'art. 1, i quali durante detto periodo volessero accendere fuochi sul proprio fondo, devono darne avviso al proprietario del terreno ricoperto da soprassuolo boschivo almeno tre giorni prima della data stabilita per l'accensione.

Chiunque esercita attività da cui possa derivare pericolo di incendio per un terreno boschivo ubicato a distanza inferiore ai cento metri, è obbligato, durante il suddetto periodo, a tenere costantemente ripulita da qualsiasi vegetazione e dissodata una striscia di terreno larga almeno cinque metri, ed opportunamente disposta in modo da evitare qualsiasi pericolo di incendio.

Restano salve tutte le altre disposizioni in materia ed in particolare quelle del regolamento relativo alla prevenzione degli incendi approvato con regio decreto-legge 14 luglio 1898, n. 368, purchè non in contrasto con le norme della presente legge.

CAPO II

Provvidenze

Art. 6.

L'Amministrazione regionale per favorire l'incremento della silvicoltura è autorizzata:

a) a concedere un contributo fino al 75 per cento della spesa occorrente — oltre alla direzione tecnica gratuita — per la esecuzione dei lavori di rimboschimento o ricostituzione dei boschi gravemente deteriorati;

b) a concedere gratuitamente i semi e le piantine in aggiunta alle precedenti provvidenze.

La liquidazione dei sussidi e contributi previsti nel presente articolo viene effettuata per due terzi all'atto del collaudo dei lavori, e per un terzo allo scadere del terzo anno successivo al collaudo medesimo sempre che il soprassuolo si trovi in soddisfacenti condizioni vegetative.

Art. 7.

L'Amministrazione regionale è autorizzata:

a) ad effettuare il censimento delle zone per le quali sia particolarmente necessario predisporre un organico programma di opere per la difesa del suolo attraverso il rimboschimento;

b) a concedere contributi fino al 60 per cento della spesa occorrente — stabilita dall'Ispettorato ripartimentale forestale competente — a favore di privati ed enti pubblici per l'esecuzione delle seguenti opere: apertura di viali parafuoco, diciocamento di sottoboschi, costruzione di muri divisori o di confine, apertura di strade di esbosco, costruzione di torri di avvistamento incendi, fabbricati di servizi, ed ogni altra opera utile per la difesa antincendi dei boschi e per il miglior governo del soprassuolo.

L'esecuzione di dette opere nei boschi comunali può essere effettuata, d'intesa con l'Amministrazione comunale interessata, direttamente dall'Amministrazione regionale.

Sempre a cura dell'Amministrazione regionale possono essere eseguite opere ed opportunamente organizzati altri servizi di interesse generale per una organica attività di prevenzione e repressione degli incendi nelle campagne.

Art. 8.

Le Amministrazioni comunali, o consorzi di proprietari appositamente costituiti, che intendano predisporre un'organica lotta preventiva contro gli incendi estivi, possono ottenere dall'Amministrazione regionale un contributo fino al 50 per cento della spesa riconosciuta necessaria per acquisto di materiale speciale antincendi e, in caso di sinistro, un contributo non superiore al 30 per cento della spesa sostenuta per le operazioni di estinzione.

Art. 9.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare terreni da rimboschire o già boscati per incorporarli nel proprio demanio forestale al fine di sistemarli e valorizzarli con il rimboschimento e con l'esercizio di una razionale silvicoltura secondo le norme stabilite dall'art. 111 e seguenti del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SUGHERICOLTURA IN PARTICOLARE

CAPO I

Difesa e disciplina

Art. 10.

Relativamente allo sfruttamento delle piante di sughera, anche sparse, radicate in qualsiasi zona sottoposta o meno a vincolo per scopi idrogeologici, oltre le norme del titolo I, capo I, della presente legge, si applicano quelle del presente capo.

Art. 11.

E' vietato amputare rami delle piante di sughera in maniera che ne possa derivare pregiudizio alla pianta stessa.

Art. 12.

L'abbattimento delle piante di sughera è sottoposto all'autorizzazione della competente Camera di commercio, industria e agricoltura, su parere del rispettivo Ispettorato ripartimentale delle foreste.

Nel caso di giudizi controversi dispone l'Assessore regionale all'agricoltura.

Art. 13.

L'estrazione del sughero è consentita solo nel periodo compreso tra il 1º maggio ed il 31 agosto.

Art. 14.

La demaschiatura delle piante non può eseguirsi se non quando il fusto abbia raggiunto, all'altezza di metri 1,30 da terra, una circonferenza di almeno cm. 60, misurata sopra scorza, e non può superare in altezza il doppio della circonferenza medesima.

Art. 15.

L'estrazione del sughero gentile e del sugherone sulle piante già messe a coltura, non può oltrepassare l'altezza del triplo della circonferenza, misurata sopra scorza, ed a metri 1,30 dal suolo.

Art. 16.

Non è consentita l'estrazione del sughero che non abbia compiuto l'età di nove anni.

Art. 17.

L'estrazione del sughero di età inferiore ai nove anni può essere autorizzata soltanto quando ragioni fisiologiche lo consiglino agli effetti del ripristino della produttività della pianta.
L'autorizzazione è rilasciata, su domanda degli interessati, dalla competente Camera di commercio, industria ed agricoltura, sentito il rispettivo Ispettorato ripartimentale delle foreste.
Il trasporto, il commercio e la detenzione del sughero di età inferiore ai nove anni sono altresì subordinati al rilascio della predetta autorizzazione.

Art. 18.

Nei seminativi o pascoli arborati con piante di sughera, le normali colture agrarie ovvero il pascolo possono essere esercitati senza preventiva richiesta da parte degli interessati.
Su deliberazione dell'Amministrazione regionale vengono altresì emanate speciali norme per stabilire casi e modalità in cui, sussistendo almeno cento piante per ettaro, l'esercizio delle colture agrarie ovvero il pascolo possono essere subordinati, previa notifica agli interessati, alla esecuzione di particolari adempimenti, ovvero, per gravi motivi, essere vietati.

Art. 19.

E' vietato accendere fuochi e bruciare frasche o stoppie nei terreni arborati con piante di sughera durante il periodo 15 giugno-30 settembre.
E' applicabile per quant'altro il disposto dell'art. 5 della presente legge.

Art. 20.

Si applicano le disposizioni relative alla istituzione della « Carta sughericola » di cui all'art. 11, comma primo, della legge 18 luglio 1956, n. 759.

CAPO II

Provvidenze

Art. 21.

Per favorire lo sviluppo della sughericoltura l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, in aggiunta alle provvidenze previste nel titolo I, capo II, e con la procedura e formalità di cui alla presente legge, speciali premi ai proprietari di terreni che allevino piante di sughera nate spontaneamente.
Tali premi vengono concessi per le piante allevate che abbiano raggiunto l'altezza di metri 1,50 dal suolo, presentino buone condizioni vegetative e siano in numero non inferiore a 50. Ciascun premio viene commisurato al valore di non oltre kg. 5 di sughero di media qualità per pianta e per non oltre 400 piante per ettaro.

Art. 22

Per il ripristino, miglioramento e nuovi impianti sughericoli si applicano anche le provvidenze previste dall'art. 11, comma secondo della legge 18 luglio 1956, n. 759.
I contributi previsti dall'art. 7, lettera *b*), della presente legge, sono estesi agli studi dei piani economici ed alle operazioni colturali a reddito negativo previsto negli studi stessi.

Art. 23.

L'Amministrazione regionale è autorizzata, nei casi in cui lo stimi indispensabile per la natura e l'importanza del danno, ad eseguire la lotta contro i parassiti della sughera.

Art. 24.

Per le infrazioni alle disposizioni della presente legge si osservano la procedura e le sanzioni previste dalle leggi vigenti, qualora siano da queste configurate come reato.

Art. 25.

La presente legge sostituisce integralmente la legge regionale 27 maggio 1955, n. 22.

Art. 26.

Le spese occorrenti per l'attuazione della presente legge fanno carico al cap. 84 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1959 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.
La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 7 agosto 1959

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 16 ottobre 1959, n. 14.
Modifiche alla legge regionale 30 marzo 1957, n. 12, recante interventi a favore degli allevatori.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 53 *del* 18 *novembre* 1959)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 1 della legge regionale 30 marzo 1957, n. 12, è così modificato:
« Il contributo relativo alla quota dovuta al 31 marzo 1958 viene concesso nella misura del 90 per cento della quota stessa a tutti gli allevatori i quali entro il 31 maggio 1960 abbiano regolato il loro debito ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 9 novembre 1959

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 8 ottobre 1959, n. 15.
Istituzione presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Cagliari e della Università di Sassari di una cattedra convenzionata di clinica ortopedica.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 54 *del* 23 *novembre* 1959)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con le Amministrazioni delle Università di Cagliari e di Sassari

apposite convenzioni per l'istituzione di un posto di ruolo per l'insegnamento di « Clinica ortopedica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia di ciascuno dei due Atenei.

Art. 2.

Le convenzioni hanno la durata di anni venti e si intendono prorogate per egual periodo di tempo ove non siano denunciate da una delle parti contraenti almeno un anno prima della scadenza.

Art. 3.

La spesa per l'attuazione della presente legge fa annualmente capo ad apposito capitolo del bilancio regionale.

La spesa per l'esercizio 1959, prevista in L. 5.200.000, fa carico al capitolo 128 dello stato di previstione della spesa; a favore di detto capitolo è stornata dal capitolo 127 la somma di L. 5.200.000.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 17 novembre 1959

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 8 ottobre 1959, n. 16.

Istituzione di una cattedra convenzionata di « medicina del lavoro » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari e di una cattedra convenzionata di « industrie agrarie: enologia, caseificio, oleificio » presso la Facoltà di agraria dell'Università di Sassari.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 54 *del* 23 *novembre* 1959)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione:

a) con l'Amministrazione dell'Università di Cagliari per l'istituzione di un posto di ruolo per l'insegnamento di « medicina del lavoro » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università stessa;

b) con l'Amministrazione dell'Università di Sassari per l'istituzione di un posto di ruolo per l'integramento di « industrie agrarie: enologia, caseificio, oleificio » presso la Facoltà di agraria dell'Università stessa.

Art. 2.

Le convenzioni hanno la durata di anni venti e si intendono prorogate per ugual periodo di tempo ove non siano denunciate da una delle parti contraenti almeno un anno prima della scadenza.

Art. 3.

La spesa per l'attuazione della presente legge fa annualmente capo ad apposito capitolo del bilancio regionale.

La spesa per l'esercizio 1959, prevista in L. 5.200.000, fa carico al capitolo 128 dello stato di previsione della spesa; a favore di detto capitolo è stornata dal capitolo 127 la somma di L. 5.200.000.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 17 novembre 1959

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 9 ottobre 1959, n. 17.

Obbligo, da parte degli appaltatori di opere pubbliche, dei beneficiari di contributi o mutui erogati dall'Amministrazione regionale, di applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria vigenti nella Provincia.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 55 *del* 27 *novembre* 1959)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nei capitolati d'appalto delle opere pubbliche e nei provvedimenti di concessione di contributi o di mutui da parte dell'Amministrazione regionale sarda ad enti pubblici economici o privati, deve essere inserita una clausola esplicita determinante l'obbligo, per l'appaltatore ed il beneficiario, di applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria vigenti nella Provincia.

In assenza di contratti collettivi di lavoro stipulati in sede provinciale ed in caso di loro intervenuta scadenza, si applicano i contratti collettivi nazionali della categoria.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere inserite anche negli atti di concessioni per ricerche e coltivazioni di minerali, nelle autorizzazioni alla gestione di autoservizi e nelle autorizzazioni allo sfruttamento di acque pubbliche.

Art. 2.

Gli appaltatori ed i beneficiari del contributo o del mutuo nonchè i concessionari sono responsabili dell'osservanza delle norme di cui all'art. 1, da parte dei loro eventuali subappaltatori e subconcessionari, nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nel caso che il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto o della subconcessione.

Art. 3.

Le infrazioni all'obbligo di cui agli articoli precedenti ed alle leggi sul lavoro, accertate dall'Ispettorato del lavoro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sono comunicate all'Amministrazione regionale che adotterà, a norma dell'apposito regolamento, misure opportune sino alla revoca del beneficio stesso.

Degli avvenuti appalti e dei provvedimenti di concessione di cui all'art. 1, è data comunicazione all'Ispettorato del lavoro competente per territorio.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 25 novembre 1959

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 7 novembre 1959, n. 18.

Contributi a favore dell'artigianato e modifiche alla legge regionale 15 dicembre 1950, n. 70.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 60 *del* 23 *dicembre* 1959)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il migliore raggiungimento delle finalità di cui alla legge regionale 15 dicembre 1950, n. 70, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore di quelle

attività artigiane che risultino meritevoli di considerazione, in relazione soprattutto al particolare interesse economico-sociale che presenta la iniziativa diretta a migliorare l'attrezzatura tecnica dell'azienda e ad ampliare o creare nuovi posti di lavoro.

La misura dei contributi di cui al presente articolo non può superare il 20 per cento della spesa preventivata ed ammessa al finanziamento, ai sensi della citata legge regionale, per:

l'acquisto, il perfezionamento, il rinnovamento dei macchinari e delle attrezzature;

l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento degli stabili necessari all'azienda.

I contributi medesimi non sono cumulabili con analoghi contributi statali e regionali se non fino al raggiungimento del limite di cui al comma precedente.

L'Assessore regionale alla rinascita di anno in anno determinerà con suo decreto, sentito il parere del Comitato tecnico regionale dell'artigianato, i settori di attività ammessi a beneficiare del contributo.

Art. 2.

I contributi di cui all'articolo precedente sono concessi su proposta dell'Assessore alla rinascita sentito il competente Comitato tecnico regionale, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima.

Non occorre il parere del Comitato tecnico quando il contributo non superi complessivamente la somma di L. 200.000.

Art. 3.

L'art. 2 della legge regionale 15 dicembre 1950, n. 70, è sostituito dal seguente:

« Le anticipazioni di cui all'articolo precedente possono essere accordate agli artigiani singoli, a società o cooperative artigiane, ovvero a consorzi di imprese artigiane per:

l'acquisto, il rinnovamento, il perfezionamento dei macchinari e delle attrezzature;

l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento degli stabili necessari alla azienda;

il credito di esercizio ».

Art. 4.

L'art. 4 della legge regionale 15 dicembre 1950, n. 70, è sostituito dal seguente:

« Le anticipazioni saranno accordate sulla base dei progetti corredati dei preventivi di spesa e di sommarie relazioni illustrative.

Le anticipazioni non potranno eccedere per ciascuna impresa individuale la misura dell'80 per cento della spesa preventivata riconosciuta ammissibile, nè l'importo:

di L. 6.000.000 per l'acquisto, il rinnovamento ed il perfezionamento degli impianti e delle attrezzature, ivi compresi la costruzione, l'ampliamento a l'ammodernamento degli stabili necessari all'impresa;

di L. 2.000.000 per il credito di esercizio.

Qualora si tratti di società o di cooperative, gli importi massimi sopra indicati potranno essere aumentati del 30 per cento per ogni artigiano socio oltre il primo, purchè non si superi il triplo dei massimali.

Qualora si tratti di consorzi di imprese artigiane, sia individuali che sociali o cooperativistiche, l'Assessore avrà facoltà di derogare al vincolo dei massimali suddetti, su conforme parere del Comitato tecnico dell'artigianato ».

Art. 5.

L'art. 5 della legge regionale 15 dicembre 1950, n. 70, è modificato come segue:

« Per i prestiti di cui alla presente legge gli interessi, i diritti di commissione e le spese accessorie non potranno gravare complessivamente sul mutuatario in misura superiore al tre per cento in ragione d'anno ».

Art. 6.

All'art. 6 della legge regionale 15 dicembre 1950, n. 70, è aggiunto il seguente capoverso:

« Il parere del Comitato tecnico regionale dell'artigianato non è obbligatorio quando l'anticipazione non superi complessivamente la somma di L. 1.500.000 ».

Art. 7.

All'art. 7 della legge regionale 15 dicembre 1950, n. 70, è aggiunto il seguente capoverso:

« Detto parere non è richiesto quando l'anticipazione non superi complessivamente la somma di L. 1.500.000 »

Art. 8.

L'art. 8 della legge regionale 15 dicembre 1950, n. 70, è sostituito dal seguente:

« La restituzione dei prestiti dovrà effettuarsi in dodici rate semestrali e dovrà avere inizio non prima che sia trascorso un anno dalla totale erogazione dell'anticipazione.

Il mutuatario potrà richiedere che il periodo di preammortamento sia portato a due anni quando si prevede che la produttività delle opere non raggiunga immediatamente la piena efficienza industriale o commerciale.

La restituzione dei prestiti per i crediti di esercizio dovrà avvenire in non più di otto rate trimestrali consecutive. Esse dovranno decorrere dopo che siano trascorsi sei mesi dalla totale erogazione dell'anticipazione.

Le modalità del rimborso saranno stabilite col decreto di concessione del mutuo di cui all'art. 6 della presente legge.

E' in facoltà del mutuario rimborsare totalmente o parzialmente il mutuo prima della scadenza dei termini suindicati ».

Art. 9.

E' istituito nello stato di previstione della spesa del bilancio regionale 1959 il capitolo 194-*bis* « Spese per la concessione di contributi alle imprese artigiane per l'acquisto, il rinnovamento ed il perfezionamento dei macchinari ed attrezzature e per l'acquisto, la costruzione e l'ampliamento degli stabili necessari alle aziende ».

A favore di detto capitolo è stornata dal capitolo 217 del citato stato di previsione, la somma di L. 20.000.000.

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico al capitolo 194-*bis* dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1959, ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 22 dicembre 1959

CORRIAS

(758)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(7151601) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.